



Ordinanza n. 8

Capurso, 05/05/2020

## IL SINDACO

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400.

**Visto** il Decreto legge 23 febbraio 2020, n°6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020.

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020 recante “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante « misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'02 aprile 2020.

**Richiamato** da ultimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale”, che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

**Evidenziato** con particolare riferimento all'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM del 26 aprile 2020,

secondo cui “l’accesso pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”. che, in particolare, la precedente letT. d) recita: “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”.

#### **Considerato**

- che le aree verdi comunali costituiscono da sempre un’attrazione di forte richiamo per i cittadini, le stesse non hanno sorveglianza, i giochi per bambini sono sparsi e accessibili indiscriminatamente e pertanto, la conformazione stessa delle suddette aree non consente un controllo efficace al fine di contingentarne gli accessi;
- che la frequentazione di persone nei parchi e nelle aree verdi comunali, di bambini e adolescenti, non garantiscono l’osservanza della misura del divieto di assembramento, con conseguenti rischi di diffusione, restando impossibile garantire un servizio di igienizzazione delle strutture e di contingentamento all’accesso.

**Dato atto** di provvedere, per il territorio di Capurso e in relazione ai casi di contagio registrati, all’emanazione di provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche.

**Ritenuto**, quindi di disporre per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 17/05/2020, della Villa comunale e i giardini di Largo Piscine.

**Sentiti** i componenti del Centro Operativo Comunale che hanno registrato il loro concorde parere sulla misura di che trattasi.

**Visto** il comma 4, dell’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia.

#### **ORDINA**

Per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, **la chiusura al pubblico**, sino al giorno 17/05/2020, della Villa comunale e dei giardini di Largo Piscine fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati – Sarà consentito l’accesso alle suddette aree esclusivamente a personale autorizzato.

#### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7/Bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

#### **COMUNICA**

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. PUGLIA, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

#### **DISPONE**

L’invio della presente ordinanza, a mezzo pec:

- al Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Capurso;
- alla Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri Capurso;
- alla ASL – Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio;
- alla Prefettura di Bari



**IL SINDACO**  
**dott. Francesco Crudele**